



Ministero dei Trasporti e della Navigazione

DIPARTIMENTO NAVIG. MARITT. E INTERNA
Unità di Gestione delle infrastrutture per la navigazione ed il demanio marittimo

Divisione DEM/2 *Sez.*
Prot. N. DEM2A-2536 *Allegati*.....

A.24.7

OGGETTO: Decreto Presidente della Repubblica n. 509 del 21 dicembre 1997 –
Realizzazione di strutture per la nautica da diporto -

CIRCOLARE N° 88

Serie I

Titolo: Demanio Marittimo

Roma, 15 Giugno 1999

A/ DIREZIONI MARITTIME

LORO SEDI

Risposta al Foglio del
Div. *Sez.* *N.*

CAPITANERIE DI PORTO

LORO SEDI

e, per conoscenza:

GABINETTO ON.LE MINISTRO

Settore navigazione

Piazza della Croce Rossa, 1

ROMA

MINISTERO DEI LAVORI

PUBBLICI

Direzione Generale OO.MM.

ROMA

MINISTERO DELL'AMBIENTE

ROMA

PRESIDENTI DELLE REGIONI:

LIGURIA – TOSCANA – LAZIO –

CAMPANIA – BASILICATA –

CALABRIA –PUGLIA – MOLISE –

ABRUZZO – MARCHE –

VENETO – EMILIA ROMAGNA –

FRIULI VENEZIA GIULIA

**PRESIDENTE DELLA REGIONE
AUTONOMA DELLA SARDEGNA
C A G L I A R I**

**COMANDO GENERALE DEL CORPO
DELLE CAPITANERIE DI PORTO
SEDE**

**AUTORITÀ PORTUALI
LORO SEDI**

**UFFICI CIRCONDARIALI MARITTIMI
LORO SEDI**

Il DPR in oggetto ha regolamentato la disciplina per il rilascio della concessione demaniale marittima per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Il regolamento citato è entrato in vigore il 18 aprile 1998 e, alla luce delle problematiche emerse in sede di prima applicazione, si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti interpretativi che possano consentire agli enti interessati, in considerazione del fatto che la nuova disciplina investe anche i procedimenti connessi e complementari, una proficua applicazione della normativa.

Si premette che le domande intese ad ottenere la concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture per la nautica da diporto, così come indicato dalla circolare n. 82 del 12 aprile 1999, dovranno essere ricevute esclusivamente su modello di domanda D1, al fine di disporre dei dati geometrico – cartografici univocamente acquisiti su tutto il territorio nazionale.

Preliminarmente si chiarisce che le procedure da applicare ai punti d'ormeggio di cui all'art.2 comma 1 lett. c) del Regolamento in considerazione della prevalente valenza turistica rispetto a quella di infrastruttura per la nautica, sono quelle ordinarie previste dal Codice della Navigazione e dalle leggi complementari e che l'esercizio delle relative funzioni amministrative rientra tra quelli delegati alle regioni ai sensi dell'art. 59 del DPR n. 616 del 1977.

Purtuttavia, essendo i punti d'ormeggio definiti dal richiamato art. 2 come “strutture per la nautica da diporto” a tali concessioni andranno applicati canoni calcolati secondo i criteri di cui al D.M. n. 343/1998.

Peraltro, nel caso in cui la richiesta di concessione riguardi il posizionamento di gavitelli, poiché gli stessi non possono essere ricondotti al concetto di “strutture”, il canone da applicare, così come indicato al punto B della circolare n. 77 del 17/12/1998 di questo Ministero, dovrà essere quello indicato nel DM 342/1998.

Premesso quanto sopra, si coglie altresì l'occasione per derimere alcuni quesiti posti a questa Unità di Gestione in merito alla applicazione del D.M. n. 343 del 30 luglio 1998.

Come è noto il citato D.M. n. 343/1998 ha tenuto conto – e non poteva essere diversamente – dei criteri indicati al comma 4 dell’articolo 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 al fine, chiaramente indicato, di “incentivare la realizzazione” delle strutture di cui trattasi. Uno di tali criteri ai quali il D.M. si è conformato è quello di prevedere misure unitarie di minore entità per iniziative che comportano investimenti sia per la realizzazione di nuove opere che per la ristrutturazione o il miglioramento di opere esistenti. Ed infatti le misure unitarie indicate risultano notevolmente inferiori a quelle previste, per esempio, per le concessioni assentite per uso turistico – ricreativo o per le c.d. utilizzazioni “industriali”.

L’articolo 3 del D.M. in parola indica, pertanto, un numero limitato di casi il cui verificarsi o il cui accertamento conducono all’applicazione di riduzioni del canone annuo.

In particolare è stato posto il quesito se possa applicarsi la riduzione del 50% in presenza di concessioni assentite a favore di società sportive dilettantistiche affiliate alla Federazione italiana vela ovvero alle federazioni sportive nazionali tenuto conto che il citato articolo 3 non contiene detta previsione.

Esaminata la questione alla luce delle norme vigenti si deve concludere che qualora le citate società o associazioni intendano ottenere una concessione demaniale marittima per la realizzazione e/o la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, la fattispecie risulta riconducibile alle previsioni del D.M. n. 343/1998 con la discendente esclusione della riduzione.

Nei casi in cui, di contro, tali soggetti intendano ottenere una concessione demaniale marittima per l’uso di zone demaniali marittime e/o del mare territoriale per scopi diversi dalla realizzazione o utilizzazione di “strutture dedicate alla nautica da diporto” quali per esempio le sedi sociali, i locali dedicati alla divulgazione della nautica, le aree per il deposito a terra di unità da diporto, le fattispecie concessorie risulteranno riconducibili nell’ambito di applicazione del D.M. n. 342 del 5 agosto 1998 con la conseguente applicabilità della riduzione in conformità del disposto dell’articolo 2, comma 8.

Altro quesito si riferisce alla locuzione “mare territoriale” contenuto sia nel D.M. n. 342/98 che nel D.M. 343/98 cui rapportare le misure unitarie dei canoni ivi rispettivamente previste, e ciò poiché – è stato argomentato – qualora si tratti di specchio acqueo interno ad un porto, esso è da considerare “demanio” ex articolo 28 del codice della navigazione e non mare territoriale.

Per quanto attiene all’espressione “mare territoriale”, si deve precisare che essa trae il suo fondamento dalla lettera dell’articolo 36 del codice della navigazione combinato con la previsione dell’articolo 03, comma 1, aggiunto al D.L. n. 400/93 dalla legge di conversione n. 494 del 4 dicembre 1993.

Infatti nel citato comma 1, alla lettera c) punto 4, **ai fini della determinazione dei canoni**, vengono accomunati tutti gli specchi acquee comunque entro 100 metri dalla costa anche se “delimitati da opere che riguardino

i porti ...”, e pertanto le misure unitarie dei canoni per l’uso di specchi acquei situati anche all’interno dei porti dovranno essere quelle di cui all’articolo 1, comma 3 del D.M. 343/1998.

Particolare attenzione merita il ruolo rivestito dai comuni, posto che tale enti figurano parti del procedimento, per l’esercizio di proprie competenze in materia urbanistica, e possono altresì assumere la veste di richiedenti, da soli o in concorrenza, sia per la sola realizzazione che per la costruzione e gestione. Conseguentemente, vale la pena di specificare che, nel caso in cui il comune intenda realizzare le strutture in questione mediante impiego di fondi – a vario titolo – di derivazione pubblica, la concessione potrà essere rilasciata solo in presenza della dimostrata possibilità di accesso al globale finanziamento dell’opera preventivata e per il solo periodo stimato di costruzione della struttura. Evidenti criteri di equità, trasparenza e coerenza dell’azione amministrativa conducono poi a ritenere che la posizione endoprocedimentale del comune che fosse contemporaneamente richiedente non potrà condizionare, al di là dell’espressione delle proprie istituzionali competenze urbanistiche, l’esame delle istanze degli altri aspiranti concessionari.

Per quanto attiene alla competenza per il rilascio delle concessioni di durata inferiore a quindici anni, avendo l’art. 2 comma a) del DPR 509/1977 previsto che l’atto approvativo debba essere rilasciato dal Direttore Marittimo, ne consegue che, anche ove le richieste non implicino la realizzazione di strutture di difficile rimozione, la concessione dovrà essere in ogni caso rilasciata dal Direttore Marittimo.

Resta ferma la possibilità per le Direzioni Marittime di delegare alle Capitanerie di Porto territorialmente competenti la conduzione della fase istruttoria (facoltà peraltro già utilizzata da questo Ministero per quanto di propria competenza).

Quanto all’avvio dell’istruttoria, resta in ogni caso confermato che, al fine di consentire una ragionata partecipazione al procedimento da parte delle autorità marittime decidenti, le capitanerie di porto cureranno la tempestiva trasmissione alle medesime autorità della documentazione indicata nel teledispaccio n. 5170045 del 13 gennaio 1999.

Purtuttavia, al fine di rispettare i tempi indicati, mentre rimane necessario trasmettere preventivamente le notizie contenute nel mod. 78 nonché la documentazione societaria, la valutazione sulle capacità tecniche ed economiche della Società richiedente a realizzare quanto preventivato, verrà effettuata in sede di Conferenza di Servizi; pertanto nel tempo intercorrente tra la presentazione dell’istanza e la data di svolgimento della Conferenza medesima, codesti Comandi acquisiranno tutte le informazioni necessarie in modo che in tale sede dette informazioni possano concorrere ed individuare eventuali motivi di preferenza per giungere alla decisione di cui al punto 6 dell’art. 5 del DPR 509/97.

Con l’occasione si richiama l’attenzione di codesti Comandi sulla necessità di rispettare i tempi di trasmissione degli atti nonché delle convocazioni

delle Conferenze di Servizi anche da parte dei Comuni interessati; secondo i termini indicati dal DPR più volte richiamato.

E' altresì necessario notare che da parte di molte Capitanerie di Porto, non è ancora stata data risoluzione alle procedure che, al momento di entrata in vigore del DPR, non avevano completato l'iter istruttorio precedentemente avviato.

Per ultimo, in considerazione del fatto che l'emanazione del richiamato DM 343/1998 è oggi possibile stabilire i canoni che le società concessionarie devono corrispondere per le concessioni che sono state loro assentite in regime di anticipata occupazione, le Capitanerie di Porto in indirizzo, ove risultino acquisiti tutti i necessari supporti istruttori, sono pregate di voler predisporre ed inviare alla Scrivente le bozze degli Atti Formali di loro competenza.

A tal fine si rammenta che, così come stabilito dall'art. 4 bis della legge 27.12.1997 n. 449 (finanziaria anno 1998), qualora la concessione in esame retroagisca alla data di rilascio di un atto di cui all'art. 35 del Reg. al Cod. Nav. (Atto di sottomissione), il canone da applicare deve essere determinato nella misura minore tra quella calcolata ai sensi del DM 343/1998 e quella calcolata ai sensi della previgente normativa.

Sarà comunque opportuno che le Capitanerie interessate, nel trasmettere la bozza degli Atti da sottoscrivere, trasmettano altresì copia dei conteggi relativi.

In conclusione si richiama l'attenzione di tutti gli Enti in indirizzo sulla circostanza, più volte rimarcata dagli organi di governo statale e locale, che lo sviluppo, l'ammodernamento e l'intervento di qualità della portualità turistica sono strettamente funzionali alla crescita della nautica da diporto e, tramite esse alla crescita del turismo nautico costiero, settore ritenuto giustamente strategico per l'economia nazionale ed in particolare la valorizzazione e lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia.

IL DIRIGENTE GENERALE
F.to CILIBERTI

per copia conforme all'originale

Capitano di Fregata (CP)
Angelo ZERILLI